

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  
a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 <sup>(2)</sup> ha subito sostanziali modifiche <sup>(3)</sup>. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione.
- (3) Il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato.
- (4) È opportuno abilitare la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma di una o più disposizioni dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3.
- (5) I regolamenti di esenzione per categoria garantiscono la trasparenza e la certezza del diritto. Essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 267 TFUE.
- (6) L'aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione di adottare esenzioni per categoria previsto dal presente regolamento si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. L'inserimento di una determinata categoria di aiuti nel presente regolamento o in un regolamento di esenzione non predefinisce la qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (7) È opportuno abilitare la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, gli aiuti in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, gli aiuti in favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti in favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

<sup>(1)</sup> Parere del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato I.

